

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., ha previsto apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 05/05/2009 n. 42
- che gli articoli da 11 bis a 11 quinquies del D.Lgs. 118/2011, prevedono la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 al D.Lgs. 118/2011.

Considerato:

- che al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo predispongono due distinti elenchi concernenti gli enti che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica e gli enti compresi nel bilancio consolidato
- che i due elenchi sono oggetto di approvazione da parte della Giunta Comunale
- che l'elenco degli enti facenti parte del gruppo "Amministrazione Pubblica" è trasmesso a ciascuno degli enti compresi nel bilancio consolidato al fine di consentire a tutti i componenti del gruppo di conoscere con esattezza l'area di consolidamento e predisporre le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo (crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti ad operazioni effettuate tra le componenti del gruppo)
- che ai sensi dell'art. 11 bis del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., gli enti adottano lo schema di bilancio consolidato di cui all'allegato 4/4, costituito dal conto economico consolidato e dallo stato patrimoniale consolidato ed al bilancio consolidato sono allegati la relazione sulla gestione che comprende la nota integrativa e la relazione del Revisore dei Conti.

Considerato altresì:

- che costituiscono componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica":
 - 1) gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'art. 1, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto della capogruppo (o nel rendiconto consolidato)
 - 2) gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11 ter del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
 - a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda
 - b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda
 - c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda
 - d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione
 - e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti e clausole, I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominan

- 3) gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2
- 4) le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:
 - a) ha il possesso diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria
 - b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

In fase di prima applicazione dei principi riguardanti il bilancio consolidato, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati
- 5) le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2018, con riferimento all'esercizio 2017 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiori al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Considerato:

- che gli enti e le società del gruppo compresi nel "Gruppo Amministrazione Pubblica", possono non essere inseriti nel "Gruppo Bilancio Consolidato", nei casi di:
 - a) Irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo
- che sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria del capogruppo:
 - totale dell'attivo
 - patrimonio netto
 - totale dei ricavi caratteristici.

In ogni caso sono considerate irrilevanti e non oggetto di consolidamento le quote di partecipazioni inferiori al 1% del capitale della società partecipata.

- b) Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni ed altre calamità naturali).

Richiamate:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 22 in data 15.04.2015, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie, ex art.1, commi 612, della legge 190/2014;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 in data 26.09.2017, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stata approvata la revisione straordinaria delle Società partecipate, ai sensi dell'art. 24, comma 1, del D. lgs. n. 175/2016, modificato dal D. Lgs. n. 100/2017.

Stabilito:

- che i componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Vinzaglio", identificati sulla base dei criteri stabiliti dalla legge e dal principio 4/4 sopra riportati, sono i seguenti organismi partecipati

Tipologia	Ente / Società	Quota Comune di Vinzaglio	Descrizione	Riferimenti	Note
Enti strumentali partecipati	CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE	0,26%	Il Consorzio svolge funzioni di governo e coordinamento per assicurare la realizzazione dei servizi di igiene urbana per i Comuni del basso novarese.	Art. 11 ter D.Lgs. 118/2011	Quota detenuta irrilevante ai fini del consolidamento
	CONSORZIO CASE DI VACANZE DEI COMUNI NOVARESI	0,12%	Il Consorzio si occupa dell'organizzazione di soggiorni - vacanza per minori ed anziani appartenenti ai Comuni soci	Art. 11 ter D.Lgs. 118/2011	Quota detenuta irrilevante ai fini del consolidamento

Dato atto che:

- al fine di stabilire il "Perimetro di consolidamento" del Comune di Vinzaglio, la soglia di irrilevanza è stata determinata prendendo come riferimento i dati relativi allo Stato Patrimoniale 2016 allegati al Rendiconto 2016, approvati dal Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 15 in data 20.04.2017 ed è risultata come qui di seguito:

Parametri	Comune di Vinzaglio	%	Soglia di rilevanza
Totale Attivo	3.387.960,46	10	338.796,05
Patrimonio netto	2.909.283,39	10	290.928,34

Verificato, dunque, in base alle suddette soglie di irrilevanza economica o all'1% di partecipazione, così come previsto dalle norme vigenti, e sulla base dei rispettivi bilanci d'esercizio dei soggetti partecipati riferiti all'anno 2016, **non risulta alcun ente/società essere inclusa nel perimetro di consolidamento.**

Precisato che il Bilancio Consolidato deve essere approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello cui lo stesso bilancio fa riferimento.

Ritenuto, per quanto sopra, di approvare gli elenchi degli enti ricompresi nel GAP "Comune di Vinzaglio e di quelli ricompresi nel perimetro di consolidamento del medesimo Gruppo, che risulta negativo.

Rilevato pertanto che non vi sono enti/società ritenuti rientranti nel perimetro di consolidamento del GAP "Comune di Vinzaglio", a cui chiedere le informazioni economiche, patrimoniali e finanziarie riferite all'anno 2017 necessarie per la redazione del bilancio consolidato.

Visto il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 così come modificato dal D.L. 10.10.2012 n. 174, convertito in Legge 7.12.2012, n. 213, art. 3 comma 1, lettera B.

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 così come modificato dal D.L. 10.10.2012 n. 174, convertito in Legge 7.12.2012, n. 213, art. 3 comma 1, lettera B.

Visti:

- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.
- il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.

Con voti favorevoli unanimi espressi in modo palese

DELIBERA

- 1) Di individuare, per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, quali componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Vinzaglio", i seguenti organismi partecipati:

Tipologia	Ente / Società	Quota Comune di Vinzaglio	Descrizione	Riferimenti	Note
Enti strumentali partecipati	CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE	0,26%	Il Consorzio svolge funzioni di governo e coordinamento per assicurare la realizzazione dei servizi di igiene urbana per i Comuni del basso novarese.	Art. 11 ter D.Lgs. 118/2011	Quota detenuta irrilevante ai fini del consolidamento
	CONSORZIO CASE DI VACANZE DEI COMUNI NOVARESI	0,12%	Il Consorzio si occupa dell'organizzazione di soggiorni - vacanza per minori ed anziani appartenenti ai Comuni soci	Art. 11 ter D.Lgs. 118/2011	Quota detenuta irrilevante ai fini del consolidamento

- 2) Di dare atto che nell'individuare, altresì, gli organismi partecipati, quali componenti del "Perimetro di consolidamento" del Comune di Vinzaglio, **non risulta alcun ente/società essere inclusa nel perimetro di consolidamento.**
- 3) Di dare atto che gli elenchi di cui ai punti precedenti sono soggetti ad aggiornamento annuo alla fine di ogni esercizio, con riferimento al consolidamento del bilancio dell'esercizio successivo.
- 4) Di trasmettere il presente provvedimento al Revisore dei Conti del Comune di Vinzaglio.
- 5) Di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario l'esecuzione del presente provvedimento.
- 6) Di dichiarare, con successiva votazione favorevole unanime, immediatamente eseguibile il presente atto ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.Ago.2000, n. 267.

IL PRESIDENTE
Giuseppe Olivero

Firmato in originale



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giuseppe Carè

Firmato in originale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;
Visto lo Statuto Comunale,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell'elenco n. 14 in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai Capigruppo Consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

21 NOV. 2017

Dalla residenza comunale, li



Il Responsabile del Servizio

Dott. Giuseppe Carè

Firmato in originale

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal al ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, li

Il Responsabile del Servizio

Dott. Giuseppe Carè

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Vinzaglio - 21 NOV. 2017



Il Responsabile del Servizio
Dott. Giuseppe Carè